

COMUNE DI LONGI

PROVINCIA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 35 Reg. DEL 23 FEBBRAIO 2024

OGGETTO: OPPOSIZIONE AL RICORSO PRESENTATO, AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA – SEZIONE DI CATANIA, DALLA SIG.RA OMISSIS. DIRETTIVE ED ASSEGNAZIONE RISORSE.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **VENTITRE** del mese di **FEBBRAIO**, dalle ore 13,30 alle ore 13,55, si è riunita la Giunta Comunale, in presenza e per mezzo di un collegamento in videoconferenza, convocata nelle forme di legge e secondo le modalità di svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in modalità telematiche e/o miste, disciplinate con la delibera di Giunta Comunale n. 39/2022.

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE	PRESENTI	ASSENTI
1. FABIO Antonino - Sindaco	X	
2. CIRRINCIONE Fiorella - Vice Sindaco	X	
3. CALCO' Davide - Assessore		X
4. FABIO Salvatore - Assessore	X	
5. MICELI Marco - Assessore	X	

- ♦ Presiede, in presenza, il Sindaco Geom. Antonino Fabio.
- ♦ Partecipa, in modalità WhatsApp, il Segretario Comunale **Dott. Gabriele Pino**.
- ◆ Partecipano, in presenza l'Assessore Fiorella Cirrincione e Marco Miceli e in modalità WhatsApp l'Assessore Salvatore Fabio.
- ♦ Non è intervenuto l'Assessore Davide Calcò.
- ♦ Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui alla infra riportata proposta.
- ♦ Il Segretario Comunale attesta che la qualità del segnale di videocollegamento permette di udire e vedere in modo chiaro e distinto tutti i partecipanti.
- ♦ Il Presidente, constatata la partecipazione attiva di tutti i componenti e del Segretario, attesta che tutti i partecipanti alla Giunta hanno letto ed esaminato l'infra riportata proposta. Indi dichiara aperta la discussione.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione n. 35 del 23 Febbraio 2024;
- Considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30, e dall'articolo 49 del T.U.EE.LL., D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
- Visto l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte integrante del presente provvedimento.
- 2) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva.



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA REGISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA N° √ 0 /2024

Del 22 febbraio 2024

PROPOSTA REGISTRO GENERALE N° 35/2024

Del 23.02-2024

OGGETTO: Opposizione al ricorso presentato, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione di Catania, dalla Sig.ra *Omissis*.

- DIRETTIVE ED ASSEGNAZIONE RISORSE -

IL SINDACO

PREMESSO:

- che in data 28 dicembre 2023, al n.10062 del protocollo generale di questo Ente, è stato acquisito il ricorso presentato, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione di Catania, dalla Sig.ra Omissis;
- **che** con il suddetto ricorso la Sig.ra *Omissis* ha chiesto l'annullamento:
 - ✓ della determinazione n.514 del 27.10.2023, con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Longi ha disposto l'archiviazione dell'ordinanza di demolizione n.8/2022 del 15.03.2022, emessa nei confronti dei Sigg.ri Omissis, sull'assunto che costoro avrebbero ottemperato alla stessa;
 - ✓ del verbale di ottemperanza prot. n.7526 del 25.09.2023;
 - ✓ ove occorra, del verbale di sopralluogo del 14.12.2021;
 - ✓ ove occorra, della relazione sopralluogo del 14.06.2016;
 - ✓ di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenziali;

PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale, sentito il parere del legale a cui s'intende affidare il presente incarico, a tutela degli interessi e delle ragioni del Comune di Longi, ritiene che sussistano motivi giuridici favorevoli alla costituzione in giudizio, per opposizione al ricorso di cui sopra;

VISTI:

- l'art. 48 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL:", relativo alle competenze della Giunta Comunale;
- le disposizioni del vigente Statuto Comunale ed in particolare l'art. 32 che attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di approvare transazioni, rinunce alle liti e costituzione di parte civile.

DATO ATTO:

- che questo Ente è sprovvisto sia di Ufficio legale che di apposito elenco degli avvocati dal quale attingere per l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale e, pertanto, occorre procedere alla nomina di un legale di fiducia;
- **che** nulla osta a che l'incarico per resistere in giudizio venga affidato all'**Avv. RIOLO Emidio**, avvocato libero professionista, iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di **PATTI**, il quale consultato per le vie brevi si è dichiarato disponibile a rappresentare e difendere questo Ente;

- che con PEC del 22 febbraio 2024, acquisita in pari data al n.1552 del protocollo generale dell'Ente, a seguito di richiesta da parte di questo Ente, il suddetto Legale ha provveduto a trasmettere preventivo di parcella, relativamente alla fase cautelare e di merito della controversia, pari ad € 4.217,44 omnicomprensivo di CPA, Spese Generali nella misura del 15%, IVA e sul quale ha già operato una decurtazione del 20% quantificato secondo le tariffe minime di cui al D.M. n.147/2022;
- **che** con la medesima PEC il suddetto legale ha dichiarato la propria disponibilità a ricevere il pagamento in tre esercizi finanziari;
- **che** il suddetto Legale ha, altresì, provveduto alla trasmissione dell'autocertificazione resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, della dichiarazione consulenti e collaboratori resa ai sensi dell'art.53, comma 14, del D. Lgs. n.165/2001 e per gli effetti dell'art.15 del D. Lgs. n.33/2013 ed il curriculum vitae, comunicando, nel contempo, anche gli estremi della Polizza Assicurativa R.C.P.

RITENUTO, pertanto, di autorizzare il Sindaco del Comune di Longi ad intraprendere ogni iniziativa utile, in nome e per conto dell'Ente medesimo, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione di Catania, nella controversia di cui all'oggetto.

CONSIDERATO che alla complessiva spesa di € 4.217,44 per compenso omnicomprensivo degli oneri a qualsiasi titolo dovuti, oneri fiscali e previdenziali (IVA e Cassa), spese generali nella misura del 15% sul quale il legale ha già operato una decurtazione del 20%, quantificato secondo le tariffe minime di cui al D.M. n.147/2022

si farà fronte con imputazione così come segue:

- > quanto ad € 1.500,44 sull'apposito capitolo del bilancio del Comune Esercizio Finanziario 2024;
- quanto ad 2.717,00 sull'apposito capitolo del Bilancio triennale 2024/2026 Esercizi finanziari 2025 e 2026;

VISTO lo schema del disciplinare d'incarico per la costituzione o resistenza in giudizio che "sub A" si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

DATO ATTO:

- **che** l'incarico di cui sopra si configura tra i servizi compresi nell'art.2229 e seguenti del codice civile, senza che s'instauri rapporto di impiego e che si svolgerà per un periodo determinato in funzione dei tempi processuali;
- che il compenso pattuito per lo svolgimento dell'attività richiesta è rapportato alla tipologia delle
 prestazioni professionali qualificate richieste, in funzione delle attività che dovranno essere svolte nel
 corso delle diverse fasi processuali;
- che l'incarico trova giustificazione in quanto il suddetto legale è di comprovata professionalità e competenza nella materia oggetto del procedimento di che trattasi;
- **che** l'articolo 56, comma 1, lettera h) del D. Lgs. n.36/2023, annovera la rappresentanza legale tra i servizi esclusi dall'applicazione del codice degli appalti ovvero:
 - 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:
 - 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
 - 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
 - 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;
 - 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
 - 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
 - 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

CONSIDERATO, altresì:

• **che** detta disposizione precisa che le regole di derivazione comunitaria che riguardano, appunto, gli appalti e le concessioni non disciplinano questi specifici contratti, prevalendo l'*intuitus personae* nel conferimento di uno specifico incarico professionale per la difesa in giudizio, senza ricorrere ad alcun

- confronto comparativo né concorsuale e, comunque, come ravvisabile dalla fattispecie in esame, trattandosi di affidamento sotto soglia comunitaria, escluso a priori dai servizi sottoposti a concorrenza;
- **che** la suddetta norma rispetta il principio che prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del Codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità ...".

VISTO l'art.2, comma 5, della Legge n.247/2012 recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", il quale prevede che sono attività "esclusive" dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.

RICHIAMATA, altresì, in relazione all'affidamento dell'incarico di rappresentanza e difesa, la sentenza del TAR Puglia n.875 del 31 maggio 2017, che evidenzia come l'affidamento di incarico legale relativo ad attività contenziosa sia sottratta al codice dei contratti, richiamando, peraltro, la Sentenza del Consiglio di Stato n.2730/2012 dell'11 maggio 2012.

VERIFICATO che la possibilità dell'affidamento diretto a un determinato professionista è ammessa dalle Linee Guida n.12/2018 dell'ANAC in presenza di specifiche ragioni logico motivazionali esposte qui di seguito che derivano dal presupposto dell'applicabilità dei principi generali.

RILEVATO che in ottemperanza a quanto disposto dal decreto Legislativo n.33/2013 recante Disposizioni in materia di Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni, si provvederà alla pubblicazione atto sul sito dell'Ente alla Sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione di primo livello "Consulenti e Collaboratori" e Provvedimenti" – sottosezione di secondo livello "Titolari di collaborazione o consulenza" e "Provvedimenti dirigenti".

VISTI:

- il D. Lgs.vo n.267/2000;
- il D.M. 13 agosto 2022, n.147;
- il D. Lgs.vo n.36/2023;
- 1'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- l'Ordinamento degli Uffici e Servizi vigente nel Comune di Longi;
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità del Comune di Longi;

Per le motivazioni superiormente riportate e che qui di seguito si intendono integralmente trascritte,

PROPONE

- 1. **Di autorizzare** il Sindaco a presentare opposizione avverso il ricorso presentato, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione di Catania, dalla Sig.ra *Omissis*.
- 2. Di autorizzare, altresì, il Sindaco alla firma della relativa procura.
- 3. **Di conferire l'incarico** all'**Avv. RIOLO Emidio,** avvocato libero professionista, iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di PATTI, con ampio mandato per porre in essere tutti gli eventuali atti giudiziari ed extragiudiziari a tutela del Comune di Longi, avverso il suddetto ricorso.

4. Di dare atto:

- che per la costituzione in giudizio al suddetto legale verrà corrisposto un compenso pari a complessivi € 4.217,44 omnicomprensivo degli oneri a qualsiasi titolo dovuti, oneri fiscali e previdenziali, spese generali nella misura del 15% e sul quale ha già operato una decurtazione del 20%, quantificato secondo le tariffe minime di cui al D.M. n.147/2022;
- **che** verrà corrisposto un acconto pari ad € 1.500,44 (compenso omnicomprensivo degli oneri a qualsiasi titolo dovuti, oneri fiscali e previdenziali (IVA e Cassa), spese generali nella misura del 15% che verrà computato all'atto della definitiva liquidazione);
- **che** la restante somma pari a complessivi € **2.717,00** troverà imputazione sull'apposito capitolo del Bilancio triennale 2024/2026 Esercizi finanziari 2025 e 2026;
- **che** nessun ulteriore compenso potrà essere corrisposto al professionista rispetto a quanto previsto nel disciplinare che sarà sottoscritto;

- che l'incarico trova giustificazione in quanto il suddetto legale è di comprovata professionalità e competenza nella materia oggetto del procedimento di che trattasi;
- **che** l'articolo 56, comma 1, lettera h) del D. Lgs. n.36/2023, annovera la rappresentanza legale tra i servizi esclusi dall'applicazione del codice degli appalti;
- **che** il professionista ha reso le dichiarazioni, sull'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse necessarie per la pubblicazione dei dati previsti dall'articolo 15 del D. Lgs. n.33/2013;
- **che** il suddetto professionista ha presentato, altresì, l'autocertificazione resa ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000 ed il curriculum vitae;
- che, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto Legislativo n.33/2013 recante Disposizioni in materia di Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni, si provvederà alla pubblicazione dei dati oggetto del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente alla Sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione di primo livello "Consulenti e Collaboratori" e "Provvedimenti" sottosezione di secondo livello "Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza" e "Provvedimenti dirigenti".
- 5. Di approvare lo schema del disciplinare d'incarico che "sub A" si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
- Di prenotare la complessiva somma di € 4.217,44 imputandola sull'apposito Capitolo n.10120309 del bilancio 2024/2026.
- 7. **Di assegnare** alla Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria Servizio Contenzioso, con funzioni dirigenziali, la complessiva somma di € 4.217,44 per fare fronte alla spesa scaturente dal presente incarico legale.
- **8. Di autorizzare** la stessa Responsabile all'adozione degli adempimenti consequenziali di competenza, compresa la sottoscrizione del relativo disciplinare d'incarico.
- 9. Di dare atto, altresì, che ai sensi dell'art.183, comma 8 del D. Lgs. n.267/2000, è stato accertato che i pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTENZIOSO LAZZARA Maria Timbra del Comune

IL PROPONENTE IL SINDACO Geom. Antonino/Fabio



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

CELL.: 3346141177 - FAX: 0941485401

OGGETTO: Opposizione alla cartella di pagamento n.295 2023 00337458 44 000, emessa dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione.		
L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, il giorno del mese di, nella		
Residenza Municipale del Comune di LONGI – Via Roma n.2, con il presente disciplinare		
d'incarico, avente per le parti forza di legge a norma dell'articolo 1372 del codice civile, de		
sottoscrivere		
TRA		
il COMUNE DI (che in prosieguo sarà indicato con la dizione "Comune") -		
Codice Fiscale: e Partita IVA:, in persona del		
Responsabile dell'AREA giusta		
determina Sindacale n del, domiciliato per la carica presso il Comune		
stesso ed il quale dichiara d'intervenire in quest'atto esclusivamente, per conto e nell'interesse del		
Comune predetto;		
E		
l'Avv avvocato libero professionista, con studio legale in		
() iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di,		
che in prosieguo sarà indicato con la dizione << Legale>>, che agli effetti tutti del presente		
disciplinare d'incarico, elegge domicilio presso questo Comune ed ivi nell'Ufficio di Ragioneria. Il		
legale designato, ricevuta e letta copia del provvedimento di incarico, dichiara formalmente di		
accettare l'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolanti l'attività contrattuale del		
Comune e delle clausole di seguito elencate.		
PREMESSO		
> CHE il Comune di deve conferire incarico, a tutela degli interessi e delle ragioni del		
Comune di Longi, per opposizione avverso la cartella di pagamento n.295 2023 00337458 44 000, con la		
quale l'Agenzia delle Entrate- Riscossione ha richiesto il pagamento della complessiva sommadi €		
15.613.88 dovuta per la fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti, espletato dall'ATO ME1 S.p.a. in		

liquidazione, relativamente agli anni 2006 e 2007;

> CHE con deliberazione di Giunta Comunale n del, resa
immediatamente esecutiva, si è stabilito, tra l'altro, quanto segue:

CHE con la medesima deliberazione di Giunta Comunale n/ è stato approvato lo
schema del presente disciplinare d'incarico
PREMESSO QUANTO SOPRA
Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e
patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni.
- ARTICOLO 1 –
L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per gli ulteriori ed eventuali gradi della
procedura, il Comune si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore
determinazione.
- ARTICOLO 2 –
Il legale si impegna a svolgere l'attività per l'incarico ricevuto di cui al presente disciplinare
d'incarico per un compenso di € omnicomprensivo degli oneri a qualsiasi
titolo dovuti, oneri fiscali e previdenziali Cassa spese generali nella misura del 15% e spese esenti.
Nessun ulteriore compenso potrà essere corrisposto al professionista, relativamente al presente
grado di giudizio, rispetto a quanto previsto nel presente disciplinare d'incarico. Al Legale, previa
richiesta scritta, verrà corrisposto un acconto sul compenso, che verrà computato all'atto della
definitiva liquidazione.
La liquidazione, a saldo, dei compensi professionali verrà effettuata al termine dell'incarico ovvero
a seguito di emissione sentenza esecutiva e previa presentazione del fascicolo di causa contenente i
verbali delle udienze e la relativa documentazione.
Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità all'indirizzo PEC:
protocollo@pec.comunelongi.it l'intervenuto deposito di ogni singolo provvedimento
giurisdizionale. In quella stessa sede il Legale prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica
idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare
completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per il Comune
garantendo, nel contempo, efficacia ed economicità.
Per potere procedere alla liquidazione della parcella, dovrà essere emessa idonea fattura in formato
valida ai fini fiscali. La liquidazione sarà disposta entro 30 giorni dalla ricezione della fattura in
formato elettronico al protocollo generale del Comune. Il Legale, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 5, comma 5, del D.L. n.78/2010, ha dichiarato di non essere titolare di cariche elettive.

- ARTICOLO 3 -

Ai fini della presentazione della parcella si intende esaurito l'incarico in caso di recesso ai sensi dell'articolo 2237 c.c. o comunque alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico.

- ARTICOLO 4-

Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato il Comune sull'esito del procedimento, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. Dovrà, inoltre, notiziare il Comune di ogni circostanza ritenuta importante inviando copia di tutti gli atti relativi al giudizio, compresi i verbali di causa. Il Legale dovrà, altresì, esprimere il proprio motivato parere circa la convenienza e l'opportunità di esperire ulteriori gradi della procedura ed in merito all'utilità per il Comune nel proseguire il giudizio laddove si ravvisi il venir meno dell'interesse del Comune nella causa, ovvero di transigere la lite. Al Legale spetta il compito di prospettare le soluzioni più favorevoli e l'eventuale predisposizione, senza compenso aggiuntivo, dell'atto transattivo. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. La facoltà di transigere resta riservata al Comune, mediante approvazione preventiva con apposita deliberazione dello schema di transazione. L'atto transattivo approvato dovrà essere controfirmato anche dal Legale di controparte per rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art.68 della Legge professionale forense, R.D.L. 27.11.1933, n.578 convertito in Legge n.36 del 1934.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici del Comune per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo ad un ulteriore compenso oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

- ARTICOLO 5 -

Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari preventivi impegni di spesa. Inoltre, il Legale si obbliga, a comunicare almeno due volte all'anno, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre, le *probabilità di soccombenza* (che possono essere "probabile" – con alea alta, "possibile" – con alea media e "remota" – con alea bassa) ed il *grado di rischio*. La valutazione dovrà essere effettuata sulla base dei presupposti di fatto, degli strumenti di prova ed in relazione agli orientamenti giurisprudenziali.

- ARTICOLO 6-

Il legale incaricato dichiara, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o

d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con le controparti (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicate e che inoltre non si è occupato in alcun modo delle vicende oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcun'altra situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, il Comune è in facoltà di risolvere il presente disciplinare d'incarico ai sensi dell'articolo 1453 e ss. del C.C.

A tal fine il legale incaricato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

- ARTICOLO 7 -

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo o necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, è data facoltà al legale di sceglierlo liberamente senza il preventivo e necessario consenso scritto da parte del Comune.

In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dal presente disciplinare d'incarico per il legale principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

- ARTICOLO 8 -

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento o tramite PEC, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, calcolato nell'ambito del compenso stabilito, sulla base dei limiti minimi della tariffa professionale. Il Legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata e, pertanto, considerato lo stato e/o la fase in cui si trova il procedimento da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

- ARTICOLO 9 -

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente al legale incaricato, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa, secondo quanto richiesto dal legale. Il legale riceverà copia autentica degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso il legale renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

- ARTICOLO 10-

Il legale incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico medesimo.

- ARTICOLO 11 -

Il legale tramite il personale preposto dovrà attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento approvato dal Comune di Longi con delibera di G.M. n.05 del 24 gennaio 2014, pubblicato sul sito istituzionale ed il cui contenuto dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato Codice comporta la risoluzione del contratto.

Il legale, inoltre, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii. comunica che il conto corrente dedicato è quello riportato nella fattura.

- ARTICOLO 12 -

Il legale ha trasmesso, altresì, l'autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, la dichiarazione relativa ai consulenti e collaboratori ai sensi dell'art.53, comma 14 del D. Lgs. n.165/2001 e per gli effetti dell'art.15 del D. Lgs. n.33/2013 ed il curriculum vitae aggiornati alla data di conferimento dell'incarico.

- ARTICOLO 13 -

Il legale ha comunicato, altresì, gli estremi della propria polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della L.R. n.242/2012 e del D.M. 22.09.2016.

- ARTICOLO 14 -

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare d'incarico, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

- ARTICOLO 15 -

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso - che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare d'incarico esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi

previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. La trattazione dei dati, la conservazione e la sicurezza dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento Europeo n.679/2016.

- ARTICOLO 16 -

Il presente disciplinare d'incarico non è soggetto a registrazione ai sensi dell'articolo 5, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 ed ai sensi dell'articolo 36 del vigente regolamento comunale dei contratti e sarà registrato soltanto in caso d'uso.

- ARTICOLO 17 -

Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico di entrambe le parti in eguale misura.

Questo disciplinare d'incarico dattiloscritto, redatto in carta libera, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, viene letta alle parti, le quali riconoscendolo conforme alla loro volontà viene approvato e sottoscritto, per conferma ed approvazione, con firma digitale.

- ARTICOLO 18 -

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

PER IL COMUNE:	
IL RESPONSABILE DELL'AREA	
	IL LEGALE
	(Avv.

<u>PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.</u>, RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30 E DELL'ART. 49 DEL T.U.EE.LL. N. 267/2000 E SS.MM.II.

Si esprime parere FAVOVEVOLE, in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA Longi 22 02 2 0				
A RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA (Rag. Gabriella Pidalà) 1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n.				
	and the same of th	e la regolarità contabile, si esprime PARERE FAV		
Longi, lì 22 24 A RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA (Rag. Gabriella Pidalà) 2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario 2026				
	CAPITOLO n. 1012030%	Voce: "	"	
	I_I Competenza I_I Residui	Impegno n <u>59</u> /2024 per	€ 1.500,44	
	CAPITOLO n. 10120309	Voce: "	"	
	1⊴ Competenza I_I Residui	Impegno n° ○ F /2025 per	€1217,00	
	CAPITOLO n. 10120309	Voce: "	,,	
	L Competenza I_I Residui	Impegno n° 2/2026 per	€ 1500,00	
LA RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA (Rag. Gabriella Pidalà)				
ALLEGATO ALLA DELIBERA DI				
GIUNTA COMUNALE N. 35				
DEL 23.02. 2024 DALLE ORE 43,30 - ALLE ORE 43,55				

PROPOSTA N. 35 del 23 Febbraio 2024

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile delle Pubblicazioni

IL PRESIDENTE f.to Geom. Antonino Fabio

L'Assessore Anziano

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Fiorella Cirrinc	ione f.to Dott. Gabriele Pino		

	Il Segretario Comunale – f.to <i>Dott. Gabriele Pino</i>		
comma 1 Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione			
all'Albo On-line del sito istituzionale del	l'Ente.		
Longi,	Il Segretario Comunale - Dott. Gabriele Pino		
ATTEST	AZIONE DI PUBBLICAZIONE		
	spone che la presente deliberazione della Giunta Comunale sarà o istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi a far data dal		
Longi, 23.02.2024			
п	L SEGRETARIO COMUNALE		
f.to Dott. Gabriele Pino			
	Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari		
	con nota Prot. n del		
	IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA Maria Galati ———————————————————————————————————		
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE			
Il sottoscritto Segretario Comunale, su co	onforme attestazione del responsabile delle Pubblicazioni, CERTIFICA		
on-line del sito istituzionale dell'E	dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991 - è stata pubblicata all'Albo Ente per 15 giorni consecutivi, dal al stati presentati reclami o osservazioni.		
Longi,	IL SEGRETARIO COMUNALE		